



Sommario

CIRCOLARE INFORMATIVA MAGGIO 2020	2
LE NEWS DI MAGGIO	2
EMERGENZA COVID-19: RINVIATA L'APPLICAZIONE DELLE SPECIFICHE TECNICHE PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA	3
DISPONIBILE IL PORTALE ENEA PER LA COMUNICAZIONE DEGLI INTERVENTI TERMINATI NEL 2020.....	5
APPROVATI I NUOVI SCHEMI DI BILANCIO OBBLIGATORI PER GLI ENTI DEL TERZO SETTORE	6



CIRCOLARE INFORMATIVA MAGGIO 2020

LE NEWS DI MAGGIO

Abi – Decreto Liquidità

Pubblicate le modalità di attivazione del Fondo di Garanzia per le pmi e della Garanzia Sace

La Commissione Europea ha approvato l'autorizzazione prevista dal D.L. 23/2020 necessaria per la piena operatività delle misure previste dall'articolo 1 (garanzia Sace) e dall'articolo 13 (Fondo di Garanzia per le pmi) del D.L. 23/2020 (circolare Abi n. 707 del 14/04/2020). Successivamente l'Associazione Bancaria Italiana ha pubblicato molte altre circolari (tra cui si evidenziano le n. 723, n. 766 e n. 790) in cui sono state date indicazioni agli istituti di credito utili all'attivazione delle due tipologie di garanzia previste (Sace e Fondo di Garanzia per le pmi). Per quanto riguarda la garanzia Sace, è stato pubblicato un simulatore al link **<https://www.sacesimest.it/coronavirus/garanzia-italia/simulatore-garanzia-italia>** in cui inserendo i dati economici e finanziari relativi al bilancio 2019 è possibile ottenere una prima indicazione dell'importo massimo richiedibile con la garanzia dello Stato italiano. La sezione del sito dell'Abi in cui sono pubblicate tutte le circolari e i moduli per richiedere o sospendere i finanziamenti (anche dei mutui dei privati in presenza delle condizioni richieste) è disponibile al link

<https://www.abi.it/Pagine/Mercati/Crediti/Credito-alle-imprese/COVID-19-%20Misure%20per%20le%20imprese/COVID-19--Misure-per-le-imprese.aspx>.

Nuova Sabatini

Proroga del termine per la conclusione degli investimenti e per gli adempimenti successivi.

Per effetto dell'emergenza epidemiologica, molte imprese che beneficiano dell'agevolazione Nuova Sabatini stanno incontrando difficoltà a realizzare gli investimenti pianificati entro il termine di 12 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento. Per tale ragione il Mise concede una proroga di 6 mesi per gli investimenti per i quali il termine di 12 mesi include almeno un giorno dell'arco temporale tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020. Sono previste proroghe anche per la stipula dei contratti di finanziamento già concessi e dei termini di trasmissione della Dichiarazione ultimazione investimento (DUI) e della Richiesta unica di erogazione (RU).

Cessioni Intracomunitarie

Requisiti per beneficiare del regime di non imponibilità delle vendite

Dal 1° gennaio 2020 l'onere di provare che il trasporto intracomunitario non è avvenuto è stato spostato sulle Amministrazioni fiscali dei singoli Stati membri. In presenza di determinati documenti che giustificano la cessione intracomunitaria, quali la fattura, il CMR, il documento bancario, la dichiarazione del cessionario di arrivo a destinazione dei beni, l'elenco Intrastat, il cedente ha assolto i propri oneri probatori e può emettere una fattura non imponibile ai fini Iva. La disciplina delle prove documentali è contenuta nel Regolamento di esecuzione n. 2018/1912/UE.

Reverse Charge

Applicazione del regime di inversione contabile ai sensi dell'articolo 17, comma 6, lettera a), D.P.R. 633/1972



L'Agenzia delle entrate ha confermato che l'applicazione del reverse charge da parte dei soggetti subappaltatori nel settore edile necessita dell'esistenza di un contratto d'appalto e di un rapporto di subappalto. Nel caso specifico, si è in presenza di un contratto continuativo di cooperazione che consente all'affidatario di far eseguire a terzi le prestazioni oggetto di un contratto di appalto pubblico senza dovere fare rispettare i limiti e le condizioni previsti dal Codice degli appalti pubblici per il contratto di subappalto. Viene chiarito che le prestazioni oggetto del contratto continuativo di cooperazione coincidono con quelle del contratto principale di appalto e, pertanto, l'Agenzia delle entrate ritiene applicabile il regime di inversione contabile anche alle prestazioni oggetto del contratto continuativo di cooperazione.

[EMERGENZA COVID-19: RINVIATA L'APPLICAZIONE DELLE SPECIFICHE TECNICHE PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA](#)

Con il recente **provvedimento direttoriale prot. n. 166579/2020 del 20 aprile 2020** l'Agenzia delle entrate, in considerazione dell'attuale situazione emergenziale dovuta alla crisi epidemiologica Covid-19 e recependo anche le istanze degli operatori e delle associazioni di categoria, ha modificato i termini di utilizzo della nuova versione delle specifiche tecniche della fatturazione elettronica approvate con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 99922 del 28 febbraio 2020.

Nello specifico:

- **a partire dal 1° ottobre 2020 e fino al 31 dicembre 2020** il Sistema di Interscambio accetterà fatture elettroniche e note di variazione predisposte sia con il nuovo schema allegato a questo provvedimento, sia con lo schema attualmente in vigore (versione 1.5 approvata con il provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018);
- **dal 1° gennaio 2021** il Sistema di Interscambio accetterà esclusivamente fatture elettroniche e note di variazione predisposte con il nuovo schema approvato con il provvedimento approvato di recente.

In particolare, il provvedimento n. 166579/2020 aggiorna nella nuova versione (1.6.1) delle specifiche tecniche le date di fine validità per taluni codici e modifica la data di entrata in vigore di taluni controlli.

Le novità contenute nelle nuove specifiche tecniche

Le novità in tema di FE

- **proroga adesione al servizio di consultazione delle fatture elettroniche:** con il recente provvedimento prot. n. 185115/2020 del 4 maggio 2020 l'Agenzia delle entrate ha ulteriormente prorogato al 30 settembre 2020 il precedente termine del 4 maggio 2020, concedendo fino a tale data la possibilità per tutti i contribuenti, siano essi partite Iva o consumatori finali, di dare la propria adesione;
- **consultazione fatture dalla propria area personale riservata:** dal 1° marzo i consumatori privati finali che hanno aderito al servizio possono già consultare le fatture nella propria area personale;
- **dati del bollo:** viene eliminato l'obbligo di compilazione del campo relativo all'importo del bollo, poiché per le fatture è sempre uguale a 2 euro;
- **gestione più attenta delle diverse voci fiscali e previdenziali:** tra cui tra l'altro, i contributi Inps, Enasarco e Enpam;
- **estensione arrotondamento:** 8 decimali per gli sconti e le maggiorazioni;
- **nuovi codici di errore** che determinano lo scarto delle fatture non conformi..



Entrando più nel merito delle specifiche tecniche andiamo ora ad evidenziare, in forma di rappresentazione schematica, le novità che hanno riguardato il formato Xml della fattura elettronica, in particolare con riferimento a:

- "tipodocumento" (codice TD)
- "natura" (codice N).

Tipodocumento (TD)

Autofatture	Introdotta un nuovo codice TD27 per fatture per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa. Il codice permette di gestire in automatico la trasmissione e ricezione dallo SdI delle autofatture che riportano quale mittente e destinatario lo stesso soggetto. L'indicazione della tipologia di documento consente di evitare che l'autofattura, quando ricevuta dal SdI, sia inserita tra le fatture in acquisto
Fatture differite	Introdotti nuovi codici: <ul style="list-style-type: none">- TD24 per la fattura differita di beni e servizi collegata a DDT per i beni, ovvero da idonea documentazione di prova dell'effettuazione per le prestazioni di servizio;- TD25 per la fattura differita per triangolari interne
Reverse charge interno	Introdotta codice TD16 per le integrazioni che vengono inviate opzionalmente allo SdI dal destinatario di una fattura ad inversione contabile limitatamente ai casi di <i>reverse charge</i> interno (ad esempio pulizie di edifici o subappalti)
Reverse charge o autofattura estera ovvero inversione contabile	Distinzione tra tipologia di operazioni funzionali alla eliminazione dell'esterometro: <ul style="list-style-type: none">- TD17: integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero;- TD18: integrazione per acquisto di beni intracomunitari;- TD19: integrazione/autofattura per acquisto di beni;- TD20: autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture;- TD21: autofattura per splafonamento
Altri codici	Introdotti specifici codici, tra cui quelli per gestire le operazioni da deposito Iva: <ul style="list-style-type: none">- TD22: estrazione beni da deposito Iva;- TD23: estrazione beni da deposito Iva con versamento dell'Iva;- TD26: cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni

Natura (N)

N2	Viene introdotta una distinzione in 3 ulteriori sotto codici (N2; N2.1; N2.2) allo scopo di differenziare le operazioni che non sono soggette per mancanza del requisito di territorialità e le altre tipologie di operazioni non soggette.
N3	Vengono dettagliate, accanto al codice generico, in 6 sotto codici le diverse fattispecie di operazioni non imponibili: <ul style="list-style-type: none">- N3: generico;- N3.1: esportazioni;- N3.2: cessioni intracomunitarie;



	<ul style="list-style-type: none">- N3.3: cessioni verso San Marino;- N3.4: operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione;- N3.5: cessioni non imponibili con lettere d'intento;- N3.6: altre operazioni che non concorrono alla formazione del <i>plafond</i>
N6	Vengono istituiti, accanto al codice generico, 9 codici specifici riguardanti le operazioni ad inversione contabile: <ul style="list-style-type: none">- N6: generico;- N6.1: cessione di rottami e altri materiali di recupero;- N6.2: cessione di oro e argento puro;- N6.3: subappalto nel settore edile;- N6.4: cessione di fabbricati;- N6.5: cessione telefoni cellulari;- N6.6: cessione di prodotti elettronici;- N6.7: prestazioni comparto edile e settori connessi;- N6.8: operazioni settore energetico;- N6.9: altri casi

DISPONIBILE IL PORTALE ENEA PER LA COMUNICAZIONE DEGLI INTERVENTI TERMINATI NEL 2020

Lo scorso 25 marzo 2020 l'Enea ha attivato i portali tramite i quali il contribuente può compilare e inviare la comunicazione obbligatoria relativa agli interventi di risparmio energetico e recupero del patrimonio edilizio, che comportano un risparmio energetico, terminati nel 2020.

Tale adempimento, confermato anche per il 2020, prevede sia l'invio di informazioni relative agli interventi di riqualificazione energetica, sia di quelle relative alle spese sostenute in tema di risparmio energetico ottenuto con:

- interventi di recupero del patrimonio edilizio,
- interventi rientranti nel *bonus* arredo.

Va evidenziato che la trasmissione dei dati è presupposto obbligatorio ed essenziale per usufruire della detrazione relativa agli interventi di riqualificazione energetica e obbligatoria (ma non essenziale) alla fruizione del *bonus* per il recupero del patrimonio edilizio.

In sintesi:

Comunicazione Enea	Risparmio energetico	Obbligatoria	Necessaria alla fruizione
	Ristrutturazione edilizia	Obbligatoria	Non necessaria alla fruizione

Termini

Il termine per la trasmissione dei dati all'Enea è stabilito in 90 giorni dalla data di fine lavori.

In merito agli interventi la cui fine lavori cade tra il 1° gennaio 2020 e il 25 marzo 2020 (data di messa a disposizione del portale) il termine dei 90 giorni viene fatto decorre sempre dal 25 marzo, ne consegue quindi che la comunicazione potrà essere effettuata entro il prossimo 23 giugno 2020 (prima scadenza utile per i lavori conclusi nel 2020).

Data fine lavori	1° gennaio 2020 – 25 marzo 2020	Entro il 23 giugno 2020
-------------------------	---------------------------------	-------------------------



Oltre il 25 marzo 2020

90 giorni da data ultimazione

Novità 2020: *bonus facciate*

Tra gli interventi che devono essere comunicati all'Enea rientra anche il *bonus facciate*.

Si tratta di una nuova agevolazione introdotta nel 2020 che consiste in una detrazione dalle imposte delle persone fisiche e giuridiche.

Gli interventi agevolati in questo caso sono sia gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, anche strumentali, sia la loro pulitura o tinteggiatura esterna.

Gli edifici devono trovarsi nelle zone A e B, come individuate dal decreto ministeriale n. 1444/1968, o in quelle a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.

La detrazione è riconosciuta nella misura del 90% delle spese documentate, sostenute nell'anno 2020 o, per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2020.

La detrazione va ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

APPROVATI I NUOVI SCHEMI DI BILANCIO OBBLIGATORI PER GLI ENTI DEL TERZO SETTORE

Con **decreto datato 5 marzo 2020 (e pubblicato nella G.U. n. 102 del 18 aprile 2020)** il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha finalmente approvato la modulistica di bilancio che gli enti del Terzo settore (ETS) dovranno obbligatoriamente adottare sulla base di quanto previsto dall'articolo 13, D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore).

In via ordinaria il bilancio degli ETS si comporrà, quindi, di tre distinti documenti:

- Stato patrimoniale (modello A);
- rendiconto gestionale (modello B);
- relazione di missione (modello C).

Per i soli ETS considerati di "minori dimensioni" (sono tali quelli che hanno conseguito nell'esercizio sociale precedente un volume complessivo di entrate non superiore ad euro 220.000,00) è prevista la facoltà di adottare, in luogo dei tre documenti in precedenza evidenziati, il solo:

- rendiconto per cassa (modello D).

➔ Tutti i modelli con il glossario delle poste di bilancio sono pubblicati in allegato al D.M. 5 marzo 2020

L'indicazione certamente più rilevante in questa prima fase attiene al tema della decorrenza. Secondo quanto previsto dall'articolo 3 del citato D.M. 5 marzo 2020 le disposizioni in esso contenute trovano applicazione "a partire dalla redazione del bilancio relativo al primo esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data della pubblicazione".

Per meglio comprendere la portata di tale previsione occorre operare una preliminare distinzione tra gli enti che hanno un esercizio sociale coincidente con l'anno solare (1.1. – 31.12.) da quelli che invece presentano il



cosiddetto esercizio sociale "a cavallo" (ad esempio 1.9.X – 31.8.X+1 noto come anno "scolastico" oppure 1.7.X – 30.6.X+1 noto come anno "sportivo").

Nel primo caso, quello meno critico dell'esercizio sociale coincidente con l'anno solare, l'adozione dei nuovi schemi di bilancio obbligatori entrerà in vigore a partire dall'esercizio sociale 2021, con la necessità quindi di organizzare un impianto contabile, anch'esso obbligatorio, che sia funzionale alla produzione dei citati documenti di bilancio già dal prossimo 1° gennaio 2021.

Nel secondo caso, invece, la regola evidenziata nell'articolo 3 del citato D.M. produce l'effetto di determinare una anticipazione dei tempi di applicazione delle nuove disposizioni. Nell'esempio citato, chi conclude il prossimo esercizio sociale al 30 giugno 2020 piuttosto che al 31 agosto 2020 dovranno riorganizzare il proprio assetto contabile già a partire, rispettivamente, dal 1° luglio 2020 e dal 1° settembre 2020.

Con riferimento all'entrata in vigore del nuovo obbligo occorre ulteriormente evidenziare la distinzione tra:

- a) enti che assumeranno la qualifica di ETS solo in seguito alla iscrizione in una delle sezioni prevista dal Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts);
- b) enti che già oggi hanno assunto la qualifica di ETS (si tratta delle cosiddette organizzazioni di volontariato – le Odv – piuttosto che delle associazioni di promozione sociale – le Aps).

Considerato che al momento in cui si scrive non è ancora intervenuta l'approvazione definitiva del provvedimento che regola in funzionamento del non ancora istituito Runts, né l'Italia ha ancora ottenuto la necessaria autorizzazione comunitaria prevista dall'articolo 104, Codice del Terzo settore per poter applicare le disposizioni fiscali recate dal Codice, per i soggetti richiamati alla precedente lettera a) non è ad oggi scontato che il nuovo obbligo decorra dal prossimo 1 gennaio 2021.

Ben diversa, e più urgente, appare invece la situazione degli enti evidenziati alla precedente lettera b) e cioè Odv e Aps, i quali dovranno già entro il prossimo 31 ottobre 2020 confrontarsi con la scadenza del termine previsto per l'adeguamento degli statuti alle prescrizioni de Codice del Terzo settore (anche per quest'ultima scadenza, tuttavia, non si tratta di un termine perentorio, atteso che lo stesso va rispettato nel solo caso in cui l'ente intenda approvare le modifiche statutarie avvalendosi delle maggioranze previste per le assemblee ordinarie).

Schemi fissi: le modifiche consentite

Le note inserite nell'allegato al D.M. 5 marzo 2020 precisano che gli schemi "quantitativi" di bilancio elencati in precedenza (stato patrimoniale, rendiconto gestionale e rendiconto di cassa) devono essere considerati come schemi "fissi" e quindi non modificabili.

Tuttavia, le medesime note chiariscono che gli enti destinatari degli schemi possono:

- ulteriormente suddividere le voci precedute da numeri arabi o da lettere minuscole dell'alfabeto, senza eliminare la voce complessiva e l'importo corrispondente, quando questo favorisce la chiarezza del bilancio;
- raggruppare le citate voci quando il raggruppamento è irrilevante o quando esso favorisce la chiarezza del bilancio (in questo contesto, gli enti che presentano voci precedute da numeri arabi o voci precedute da lettere minuscole con importi nulli per due esercizi consecutivi possono eliminare dette voci);
- aggiungere, laddove questo favorisce la chiarezza del bilancio, voci precedute da numeri arabi o da lettere minuscole dell'alfabeto.

Tutti gli eventuali raggruppamenti o eliminazioni delle voci di bilancio devono risultare esplicitati nella relazione di missione, al punto 3.



Relazione di missione

Con riferimento al documento che tra quelli che compongono il bilancio riveste natura "qualitativa", gli enti del Terzo settore (diversi da quelli di minori dimensioni che facoltativamente decidono di adottare il rendiconto di cassa) dovranno procedere alla compilazione di quella che il decreto definisce "relazione di missione".

Si tratta di un documento che, stando a quanto evidenziato nell'allegato al D.M. 5 marzo 2020, dovrà illustrare, da un lato, le poste di bilancio e, dall'altro lato, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, cumulando informazioni che il codice civile colloca per le società di capitali, distintamente, nella Nota integrativa e nella Relazione sulla gestione.

Appare quindi di tutta evidenza la natura "complessa" di questo documento che coniuga tanto le esigenze informative di natura contabile previste dal codice civile (articolo 2427 per la Nota integrativa e articolo 2428 per la Relazione sulla gestione) quanto quelle di natura "sociale", proprie delle realtà operanti nell'ambito del Terzo settore.

In relazione alle numerose problematiche di carattere compilativo e applicativo che emergono dai nuovi schemi di bilancio vi forniremo ulteriori informazioni non appena verranno pubblicate le prime indicazioni ufficiali.

Lo Studio Negri e Associati rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.